

Pubblicazione delle graduatorie concorsuali, decorrenza dei termini e responsabilità processuale: spunti sistematici dalla giurisprudenza amministrativa più recente

Di Riccardo Renzi

La sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025 del TAR Friuli Venezia Giulia offre l'occasione per una riflessione organica su alcuni snodi centrali del diritto dei concorsi pubblici: la funzione della graduatoria finale, la decorrenza dei termini per l'impugnazione, il rapporto tra pubblicità legale e conoscenza dell'atto, nonché i limiti all'esercizio del diritto di difesa sul piano processuale. La decisione si colloca in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, rafforzato anche dalle recenti indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di pubblicazione delle graduatorie sul Portale unico del reclutamento (InPA). La nota analizza tali profili alla luce dei principi di certezza del diritto, autoresponsabilità del concorrente, tutela giurisdizionale effettiva e correttezza del contraddittorio.

La cristallizzazione dell'esito concorsuale e la funzione della graduatoria

Nel sistema del pubblico impiego, la procedura concorsuale è strutturalmente orientata al risultato: l'individuazione del soggetto cui attribuire il posto bandito. Questo esito si consolida con l'approvazione della graduatoria finale, atto che assume una duplice valenza. Da un lato, esso rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo selettivo; dall'altro, costituisce il presupposto immediato del rapporto obbligatorio tra amministrazione e vincitore. La giurisprudenza, anche civile, ha chiarito come dall'inserimento in posizione utile derivi un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, cui corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alla graduatoria. In tale prospettiva, il mancato o ritardato perfezionamento del rapporto può generare responsabilità risarcitoria, secondo lo schema dell'inadempimento, salvo che l'ente dimostri l'esistenza di una causa di impossibilità non imputabile.

Pubblicazione, conoscenza e decorrenza dei termini

La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia ribadisce un principio dirimente: il termine per impugnare gli atti concorsuali decorre, di regola, dalla pubblicazione della graduatoria finale. È in quel momento che l'esito della selezione viene portato a conoscenza della generalità degli interessati, con effetti di pubblicità legale. Il concetto di “piena conoscenza” dell’atto, rilevante ai fini della decorrenza del termine decadenziale, non va inteso in senso formalistico o iper-analitico. È sufficiente che il candidato abbia percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua idoneità a ledere la propria sfera giuridica. L’ordinamento non richiede la conoscenza integrale delle motivazioni o dei singoli passaggi valutativi, che possono essere approfonditi successivamente mediante l’accesso agli atti e, se del caso, mediante la proposizione di motivi aggiunti. Questa impostazione risponde a un’esigenza primaria di stabilità dell’azione amministrativa: una volta decorso il termine di impugnazione, il provvedimento si consolida e diviene insensibile a contestazioni tardive, a presidio della certezza delle situazioni giuridiche coinvolte.

Il ruolo del Portale InPA e l’autoresponsabilità del candidato

Le recenti indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, formulate in forma di FAQ, si inseriscono coerentemente in questo quadro. La pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria sul Portale InPA, unitamente alla sua disponibilità sul sito istituzionale dell’amministrazione precedente, è ritenuta idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione. Ne discende un principio di autoresponsabilità in capo al candidato: chi partecipa a una procedura concorsuale, si accredita su una piattaforma digitale e accetta le regole di comunicazione degli esiti, è gravato da un onere di diligenza nella consultazione degli strumenti messi a disposizione. L’ipotesi di una mancata conoscenza “incolpevole” dell’esito concorsuale è, pertanto, residuale e difficilmente configurabile in un contesto di comunicazione digitale strutturata.

Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il riparto di giurisdizione. Fino all’approvazione della graduatoria, le controversie attengono alla legittimità della procedura e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta concluso il procedimento selettivo, le questioni relative alla fase esecutiva – in

particolare l'assunzione del vincitore – possono essere devolute al giudice ordinario, il quale esercita pieni poteri cognitori e, se necessario, può disapplicare l'atto amministrativo presupposto lesivo di un diritto soggettivo.

Tardività del ricorso e decadenza

Nel caso esaminato dal TAR, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La decisione si colloca nel solco di un orientamento costante: la mancata impugnazione tempestiva della graduatoria finale rende improcedibili o inammissibili le censure rivolte contro gli atti endoprocedimentali, quali l'esclusione o la non ammissione alle prove successive. La graduatoria definitiva, una volta non contestata nei termini, diviene inoppugnabile e chiude definitivamente il contenzioso potenziale sulla procedura.

Diritto di difesa e limiti del linguaggio processuale

Di particolare interesse è anche il passaggio della sentenza relativo alla cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti o offensive contenute negli scritti difensivi. Il giudice amministrativo, richiamando l'art. 89 c.p.c. applicabile al processo amministrativo, ha esercitato un potere di natura ordinatoria volto a preservare il decoro del procedimento e il rispetto dei soggetti coinvolti. L'intervento non incide sul merito della controversia, ma richiama con forza il dovere di lealtà e probità processuale. Il diritto di critica, pur costituzionalmente garantito, incontra un limite invalicabile nel rispetto della dignità delle persone e nel prestigio delle istituzioni. Superare tale soglia espone a conseguenze non solo processuali, ma anche deontologiche. La sentenza n. 607/2025 del TAR Friuli Venezia Giulia si segnala per la chiarezza con cui riafferma principi ormai cardine in materia di concorsi pubblici: centralità della graduatoria finale, certezza dei termini di impugnazione, responsabilizzazione del candidato nell'era digitale e rigorosa tutela della correttezza processuale.

Nel complesso, emerge un sistema orientato all'equilibrio tra tutela effettiva del diritto di azione e stabilità dell'azione amministrativa, in cui la pubblicazione degli atti non è un mero adempimento formale, ma il momento decisivo che segna il passaggio dalla

fase valutativa a quella della certezza giuridica. In questo senso, la decadenza non rappresenta una compressione irragionevole delle garanzie, bensì uno strumento funzionale alla credibilità e all'efficienza dell'amministrazione pubblica.

12 gennaio 2026, per www.italiaius.it